Assicurazione Business

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Bene Assicurazioni S.p.A.
Prodotto "Bene Business"

Data di realizzazione: 1/1/2019

Il presente documento pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni sulla Società e sulla sua situazione patrimoniale

Bene Assicurazioni S.p.A. sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano; tel.02.892.973; sito internet: www.bene.it; e-mail: info@bene.it; PEC: beneassicurazioni@legalmail.it; impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180
Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054.

Il patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, ammonta a 12,6 milioni di euro, di cui 11,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 1,6 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Nel corso del secondo trimestre 2018 si è conclusa l'operazione di aumento del capitale sociale per un importo complessivo di 5 milioni di euro. Pertanto, ad oggi il capitale sociale della Società ammonta a 16 milioni di euro.
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 4,5 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 3,7 milionidi euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 6,3 milioni di euro e a 5,6 milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è quindi pari a 140,1%. Informazioni di dettaglio sono reperibili all'interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia www.bene.it/solvency

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Sezione Incendio

Trattandosi di contratto nella formulazione "All Risks" vengono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da qualsiasi evento non esplicitamente escluso o delimitato agli specifici articoli. Sono parificati ai danni da incendio i guasti causati per ordine dell'Autorità, quelli arrecati dal Contraente e/o Assicurato e/o da altre persone allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso.

Sezione Furto

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate in Polizza, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, nell'ubicazione indicata in Polizza, causati da:

1. **Furto** a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
   a. Violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, demolizione delle difese esterne dei locali, uso di chiavi false, grimaldelli o altri simili arnesi;
   b. Con uso fraudolento di chiavi vere, in caso di furto, rapina, scippo, smarrimento delle stesse. La garanzia è operante esclusivamente dopo aver presentato denuncia di furto, rapina, scippo, smarrimento delle chiavi alle competenti Autorità di Polizia, e fino alla sostituzione delle serrature e comunque non oltre le ore 24:00 (ventiquattro) del quinto giorno dalla denuncia stessa;

c. Per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
d. In modo clandestino purchè la refurtiva venga asportata a locali chiusi violando le difese dall'interno;

2. **Furto** perpetrato:
   a. Dall'esterno attraverso le maglie di saracinesche o luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
   b. Dai dipendenti, al di fuori dell'orario di lavoro ed a locali chiusi, a condizione che il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle di particolari mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
   c. Con rottura dei vetri delle vetrine fisse durante l'orario di apertura al pubblico e con presenza di addetti nei locali assicurati;
   d. Con rottura, fra le ore 8:00(otto) e le ore 24:00(ventiquattro), dei soli vetri fissi delle vetrine e delle porte vetrate, efficacemente chiuse, durante i periodi di chiusura diurna e serale. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% (ventipercento) del danno;
3. **Rapina ed estorsione** avvenuta nei locali indicati in Polizza, anche se le persone, qualunque esse siano, sulle quali viene fatta la violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

   Sono inoltre compresi in garanzia:
4. **I guasti cagionati dai ladri** in occasione di furto, rapina o estorsione, consumati o tentati, a:
   a. Infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati;
   b. Camere di sicurezza e relative porte (escluso il Contenuto);
   c. Impianti di sorveglianza o allarme che proteggono i locali contenenti i beni assicurati o l'area aziendale;
   d. Cancelli, cancellate o recinzioni posti a protezione dell'are a aziendale o dei locali che contengono i beni assicurati;

   La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo annuo di € 5.000,00 (eurocinquemila)
5. **I danni causati ai beni assicurati** nel commettere o tentare il furto, la rapina o l'estorsione;
6. **Il furto di fissi ed infissi,** escluso grondaie ed altre installazioni esterne, al servizio del Fabbricato; la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo annuo di € 1.000,00 (euromille)
7. **Gli atti vandalici commessi dagli autori del furto,** rapina o estorsione, consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati; la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo annuo di € 5.000,00 (eurocinquemila)
8. **Le spese documentate per la duplicazione/rifacimento di documenti personali** sottratti all'Assicurato in caso di furto, rapina od estorsione indennizzabili a termini di Polizza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 500,00 (eurocinquecento)
9. **Le spese documentate per la sostituzione delle serrature** di ingresso ai locali contenenti i beni assicurati danneggiate a seguito di evento indennizzabile a termini di Polizza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 500,00 (eurocinquecento)
10. **Le spese documentate per il miglioramento dei mezzi di chiusura** e protezione a seguito di evento indennizzabile a termini di Polizza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 1.000,00 (euromille)
11. **Le spese documentate per una temporanea vigilanza** dei locali contenenti i beni assicurati qualora non sia possibile il regolare funzionamento dei mezzi di chiusura danneggiati da rottura o scasso; la garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 1.000,00 (euromille)
12. **Le spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle disposizioni di Polizza, nonché la quota parte di spese a seguito di nomina del terzo perito; la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza con il massimo di € 3.000,00 (eurotremila)
13. **Le spese per la ricostruzione di archivi** anche informatici, stampi e modelli danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 1.000,00 (euromille)

Sezione Responsabilità Civile

Responsabilità Civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, se attivata la garanzia e nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento per capitele interessi e spese, quale civilmente responsabile a termini di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in

relazione all'attività descritta in Polizza. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Sono altresì comprese le attività che possono essere considerate complementari ed accessorie all'attività dichiarata in Polizza quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) Partecipazione a fiere e mostre compresi i danni causati durante l'allestimento, il montaggio e lo smontaggio degli stand;
2) Servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
3) Servizio antincendio interno o intervento diretto dei dipendenti a tale scopo;
4) Organizzazione di visite all'azienda, presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell'azienda stessa;
5) Servizio di pulizia dei locali adibiti all'attività dichiarata in Polizza, comprese le aree esterne di pertinenza;
6) Impiego da parte dell'Assicurato e dei suoi dipendenti, nell'ambito dell'attività assicurata, di velocipedi e mezzi di trasporto a mano;
7) Gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dei locali dell'azienda, compresa la responsabilità personale, esclusa quella professionale, dei sanitari e degli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
8) Proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, ovunque installati sul territorio Italiano;
9) Gestione di CRAL aziendale, spacci aziendali anche aperti al pubblico,
10) Organizzazione di attività sportive o ricreative, ritrovi, manifestazione e gite aziendali, manifestazioni culturali in genere;
11) Proprietà di cani da guardia, compresa la responsabilità di colui che li ha in consegna per conto del proprietario
12) Gestione di servizi di ristoro, mensa aziendale, proprietà ed uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compreso il Rischio conseguente alla somministrazione di cibi. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Azienda. Resta esclusa, qualora la gestione viene affidata a terzi, la Responsabilità Civile imputabile al gestore;
13) Pulizia, riparazione, ordinaria e straordinaria manutenzione di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza;
14) Errata od insufficiente segnaletica nei parcheggi o nelle aree di pertinenza dell'azienda.
Per le attività complementari ed accessorie affidate a soggetti terzi non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti esclusivamente per la sola committenza.

Sono inoltre comprese in garanzia le seguenti estensioni:

a) **Committenza veicoli:** La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà od in usufrutto dell'Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Contraente/Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.
b) **Rischio smercio:** La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni cagionati a terzi, compreso gli acquirenti, causati dalle cose vendute, escluso i danni causati da vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nei locali dove viene svolta l'attività l'assicurazione è operante anche per i danni dovuti da vizio del prodotto. La garanzia è operante esclusivamente per prodotti venduti o somministrati durante il periodo di validità della garanzia a condizione che i danni si verifichino entro 12(dodici) mesi dalla vendita o somministrazione e comunque non oltre 3(tre) mesi dalla scadenza della Polizza. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% (cinquantapercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 500.000 (eurocinquecentomila) per annualità assicurativa. Tale limite rappresenta anche il massimo esborso per la Società in caso di Sinistro in serie intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi, causati dalle cose vendute o somministrate, originatisi da una stessa causa, anche se manifestatisi in momenti diversi ma comunque entro il periodo di validità della Polizza. Se al momento del Sinistro le merci vendute o somministrate coperte da assicurazione per la Responsabilità Civile Prodotti la presente garanzia opera esclusivamente, nei limiti della Somma Assicurata, per la parte di danno eccedente la Somma Assicurata con detta Polizza Responsabilità Civile Prodotti.

c) **Responsabilità personale addetti:** La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale degli addetti per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, o ad altri dipendenti, se operante la garanzia RCO, nello svolgimento delle loro mansioni. Relativamente alla presente garanzia la Società risponde:
- Per danni a terzi nei limiti del Massimale RCT indicato in Polizza
- Per danni ad altri addetti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, nel limite del Massimale RCO se attivata la garanzia.

d) **Responsabilità danni da incendio:** La garanzia, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 3.2 punto 14, comprende la Responsabilità Civile per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del Fabbricato o del relativo Contenuto, destinati all'attività dichiarata in Polizza, di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 250.000 (euroduecentocinquantamila) per annualità assicurativa ed è prestato per l'eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia "Ricorso Terzi" della sezione Incendio.

e) **Interruzione o sospensione dell'attività:** La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente sezione. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 150.000 (eurocentocinquantamila) per annualità assicurativa.

f) **Lavori presso terzi:** La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, per danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento di attività, inerenti quelle assicurata, al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza, quali: carico e scarico, assistenza, montaggio e smontaggio, installazione, manutenzione, riparazione, verifica, rifornimento, compresi i danni:
- Ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume e peso non possono essere rimosse agevolmente o la cui rimozione risulti difficoltosa
- Alle cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di cose dell'Assicurato o da lui detenute
- Ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni
- Alle cose movimentate per esigenze di carico e scarico conseguenti alla caduta delle cose stesse per rottura o guasto del mezzo meccanico utilizzato

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10%(diecipercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 250.000 (euoduecentocinquantamila) per annualità assicurativa.

g) **Danni a veicoli parcheggiati**: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni ai veicoli a motore, sia dei dipendenti che di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda assicurata oppure in appositi parcheggi ad essa riservati. Sono esclusi i danni da furto, incendio, atti vandalici e quelli da mancato utilizzo nonché quelli cagionati a cose che si trovino sui mezzi stessi. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa.

h) **Danni a mezzi sotto carico e scarico:** La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni ai mezzi di trasporto di terzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni nell'ubicazione indicata in Polizza. Sono esclusi i danni da furto, incendio, atti vandalici e quelli da mancato utilizzo nonché quelli cagionati a cose che si trovino sui mezzi stessi. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% (cinquepercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 100.000 (eurocentomila) per annualità assicurativa.

i) **Danni a cose in consegna e custodia:** La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose in consegna e custodia all'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo. Sono esclusi i danni:
- da furto, incendio, smarrimento, atti vandalici e quelli da mancato utilizzo.
- alle cose che in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione
- alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono oggetto di lavoro
- necessari per l'esecuzione dei lavori
- alle cose trasportate, movimentate, sollevate, caricate, scaricate, rimorchiate
  La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 25.000 (euroventicinquemila) per annualità assicurativa.

j) **Committenza lavori straordinaria manutenzione:** La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria

manutenzione dei fabbricati e relativi impianti destinati all'attività assicurata rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, per danni cagionati a terzi, per morte o lesioni personali. La garanzia è operante a condizione che L'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il tutto conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo stesso. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 250.000 (euroduecentocinquantamila) per annualità assicurativa.

k) **Leasing:** L'Assicurazione RCT comprende la Responsabilità Civile derivante a Società di Leasing nella loro qualità di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione all'Assicurato/ Contraente. Ai fini della presente garanzia l'Assicurato/Contraente non è considerato terzo mentre i dipendenti dell'Assicurato son considerati terzi nei limiti del Massimale RCO, se attivata la garanzia. Nel caso risulti operante un'altra assicurazione, stipulata dalla Società di Leasing per le medesime garanzie, la presente opera a secondo Rischio e pertanto per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali di detta Polizza.

l) **Inquinamento accidentale**: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, serbatoi, macchinari ed attrezzature dell'azienda assicurata. La garanzia è altresì operante per le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile in base alla presente garanzia. In caso di più richieste di Risarcimento, avanzate anche in tempi diversi, ma originate da una medesima causa di inquinamento il Sinistro sarà considerato come unico evento e pertanto il limite di Risarcimento indicato nel simplo di Polizza deve intendersi unico. La garanzia opera esclusivamente per danni avvenuti durante il periodo di validità della Polizza e denunciati non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza della stessa. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) col minimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) e con un massimo di Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 100.000,00 (eurocentomila)

Sezione danni da interruzione di esercizio

La Compagnia indennizza l'Assicurato, nei limiti previsti dalla Polizza, delle perdite che a quest'ultimo possono derivare da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata svolta nel luogo sopra specificato in conseguenza di uno dei seguenti eventi:

a) autocombustione o fermentazione
b) azione del Fulmine e dell'elettricità atmosferica
c) caduta ascensori e/o montacarichi
d) caduta di aeromobili, meteoriti, satelliti artificiali, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi
e) crollo e/o collasso strutturale del Fabbricato causato da cedimento e/o franamento del terreno nonché da cedimento delle fondazioni o delle strutture dei fabbricati, purchè non causati da o conseguenti a slavine, valanghe, eruzione vulcaniche, errori di progettazione o di calcolo, errori nei disegni costruttivi, difetto di costruzione o vizio di materiale, sovraccarico delle strutture portanti; mancata od inadeguata manutenzione
f) crollo totale o parziale del Fabbricato provocato da sovraccarico di neve. La semplice deformazione di una o più parti del Fabbricato priva dei requisiti sopra indicati non è assimilabile al crollo
g) danni ad impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici
h) danni alle macchine ed impianti elettrici di pertinenza del Fabbricato e/o del Contenuto
i) danni da acqua: spargimenti d'acqua fuoriuscita a seguito di guasto, rottura accidentale od occlusione di tubazioni, condutture, pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico-sanitari e di condizionamento installati nel Fabbricato
j) danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno
k) esplosione
l) eventi atmosferici: uragani, bufere, tempeste, pioggia, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria.
m) eventi socio politici, atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o di sabotaggio, compresi i danni cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine a seguito di tali eventi

n) furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato a condizione che:
   - L'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;
   - Il furto sia commesso in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

o) furto. Sono parificati ai danni da furto Il furto di fissi ed infissi o i guasti causati agli stessi;
p) i guasti causati ai locali e alle cose assicurate in occasione di furto consumato o tentato
q) gelo
r) implosione
s) incendio, compresi i danni provocati allo scopo di arrestare l'Incendio
t) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica
u) rapina, compresa quella iniziata dall'esterno dei locali dell'Assicurato
v) rigurgito delle acque di scarico dalle canalizzazioni o dalle fognature di proprietà o in uso all'Assicurato a seguito di guasto, rottura accidentale od occlusione
w) rottura di vetri e cristalli
x) scoppio, anche esterni, compresi quelle di materie o sostanze esplosive detenute. legalmente dall'Assicurato. Questa garanzia non è operativa se lo scoppio avvenuto nell'impianto o nel Macchinario è determinato da corrosione, usura o difetto di materiale
y) urto di veicoli stradali o natanti

Sezione Tutela Legale

La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza, il Rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un Sinistro rientrante nell'ambito dell'assicurazione di cui al successivo Art.5.2.
Vi rientrano le spese:

- di assistenza in sede stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- processuali nel procedimento penale (art. 535 cod. proc. pen.);
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla DAS, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.

Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dell'autorità competente. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60(sessanta) giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

Forma di garanzia Tutela legale business

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate nell'ambito dell'attività di impresa o professionale dichiarata in Polizza, qualora:

a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione di natura colposa. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 5.5 Esclusioni;

b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'art. 408 del Codice di Procedura Penale o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell'archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano ricevuto comunque notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 5.5 Esclusioni;

c) subiscano danni derivanti da responsabilità extracontrattuale originata da fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;

d) debbano sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di danni derivanti da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito da parte delle Persone Assicurate. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile, con il limite massimo di € 1.000,00 (euromille). Si intendono escluse le altre spese di difesa.

e) il Contraente, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, debba sostenere controversie di diritto Civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 1.000,00 (euromille) relative a:
   - controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
   - controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e inoltre con agenti e rappresentanti; nel caso in cui il Contraente sia un professionista che svolga la propria attività in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, la garanzia opera per la tutela dei suoi diritti per vertenze nei confronti del datore di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il Risarcimento di quanto pagato a terzi;
   - controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l'attività.

f) debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (euromille).

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
- D. Lgs. n. 196/03 (Codice della Privacy);
- D. Lgs. n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente);
- D. Lgs. n. 231/2001 in tema di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico del Contraente. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500,00 (euroduemilacinquecento) per Sinistro, già compreso nel Massimale indicato in Polizza.

Sezione Assistenza

La Società si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenuti.

1) **Invio di un idraulico** per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali dell'Esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro.

La prestazione è operante nei casi sotto indicati.

Impianto idraulico:

a. allagamento nei locali dell'Esercizio commerciale provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Esercizio commerciale;
b. mancanza d'acqua nei locali dell'Esercizio commerciale provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Esercizio commerciale;
c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'Esercizio commerciale provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'Esercizio commerciale.

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a e b, per guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, per guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato, per interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore, per rottura delle tubature esterne dell'Esercizio commerciale;
- per il caso c, per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari e/o degli elettrodomestici.

Impianto di riscaldamento:

a. mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'Esercizio commerciale;
b. allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'Esercizio commerciale.

La prestazione non è dovuta:

- per interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
- per guasti delle tubature a monte del contatore gas;
- per guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

2) **Pronto intervento per danni da acqua**

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'Esercizio commerciale e del relativo Contenuto, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa per Sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- relativamente al caso a, per guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), per rottura delle tubature esterne del Fabbricato o per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- relativamente al caso b, per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

3) **Invio di un elettricista** per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Esercizio commerciale, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera e di pezzi di ricambio fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro.

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Esercizio commerciale a monte del contatore.

4) **Fornitura temporanea di energia elettrica**

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Esercizio commerciale, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli

impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw correlato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo a proprio carico le spese per l'intervento fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Esercizio commerciale a monte del contatore.

5) Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali dell'Esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un fabbro, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'Esercizio commerciale che ne rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'Esercizio commerciale, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

6) Invio di un serrandista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali dell'Esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'Esercizio commerciale;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'Esercizio commerciale, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

7) Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un vetraio nelle 24 ore successive alla segnalazione (esclusi sabato, domenica e festivi). IMA terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera necessarie per la riparazione fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro.

Tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione dovranno essere pagati dall'Assicurato.

8) Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso il locale dell'Esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro.

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

9) Invio di un tecnico condizionatori

In caso di ostruzione dello scarico di condensa o in caso di fughe di freon o gas similari dall'impianto di condizionamento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico condizionatori, nelle 24(ventiquattro) ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- l'interruzione di energia elettrica dall'ente erogatore o un corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura;
- cattivo funzionamento degli organi elettrici;
- mancata manutenzione del filtro d'aria;
- guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter).

10) Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali dell'Esercizio commerciale, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'Esercizio commerciale assicurata.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento)0 IVA inclusa per Sinistro.

11) Assistenza per il recupero dei dati informatici

La prestazione opera qualora l'Assicurato non sia in grado di accedere ai propri dati informatici posti sui seguenti supporti:

- hard disk - non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e MAC non server;
- flash/stick memory presenti esclusivamente all'interno di Laptop (Computer portatili);
- attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinati all'uso professionale;
- lettori di mp3 destinati all'uso professionale.

La Struttura Organizzativa organizza, entro 10(dieci) giorni lavorativi dalla data della richiesta, il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in Data Recovery, con le seguenti modalità:

- organizzazione del contatto tra l'Assicurato e lo specialista;
- organizzazione della presa in consegna presso il domicilio dell'Assicurato del supporto informatico da parte di un corriere per il recapito presso lo specialista;
- organizzazione del recapito presso l'Assicurato tramite corriere del supporto danneggiato e dei dati recuperati (su altro supporto o con altra modalità concordata con l'Assicurato).

Date le specificità altamente tecnologiche connaturate alla prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascerà all'Assicurato una dichiarazione di servizio attestante l'attività professionale svolta. I costi relativi alla prestazione sono a carico dell'Assicurato, anche in riferimento alle attività di presa, trasporto e riconsegna del supporto informatico.

12) Reperimento di specialisti informatici per il Recupero Dati.

Nel caso di eventi non coperti dalla precedente garanzia "Assistenza per il recupero dei Dati Informatici", la Struttura Organizzativa provvederà ad indicare all'Assicurato lo specialista informatico in Data Recovery con essa convenzionato e, su richiesta dell'Assicurato stesso, organizzerà il contatto telefonico diretto. L'Assicurato potrà richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo con questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro. I costi della prestazione erogata dallo specialista a tariffe agevolate restano integralmente a carico dell'Assicurato.

13) Servizi BENE CLUB

Qualora l'Assicurato necessiti di uno dei seguenti servizi la Struttura Organizzativa provvederà a supportare ed erogare le prestazioni sotto elencate nella modalità che segue:

a. le prestazioni verranno erogate durante la durata di validità dalla Polizza (entro la data di scadenza riportata sul frontespizio di Polizza);
b. dalla Struttura Organizzativa 24(ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 7(sette) giorni su 7(sette) e 365 (trecentosessantacinque) giorni l'anno. L'erogazione dei servizi è invece legata alla disponibilità oraria dei fornitori che erogano il servizio (i.e. per i servizi di acquisto o emissione dei biglietti di viaggio il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00(nove) alle ore 19:00 (diciannove);
c. le prestazioni verranno erogate senza limitazioni né sul numero di volte in cui l'Assicurato potrà accedere ai Servizi, né sul numero di servizi che potrà richiedere nell'ambito di quanto previsto nell'Accordo;
d. l'organizzazione del servizio BENE CLUB verrà fornita a titolo gratuito per l'Assicurato;
e. per tutte le richieste che prevedono "l'acquisto di un bene e/o l'erogazione di un servizio" il relativo costo del bene e/o del servizio verrà riaddebitato all'Assicurato. Le modalità di pagamento verranno concordate con lo stesso di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante:
   - carta di credito dell'Assicurato, se il fornitore del servizio accetta il pagamento per corrispondenza diretto;
   - bonifico da parte del Servizio BENE CLUB e contestuale addebito sulla carta di credito dell'Assicurato, se il fornitore non è abilitato o non accetta il pagamento per corrispondenza diretto.

SERVIZI RESI

Attivazioni artigiani a richiesta

Qualora l'Assicurato necessiti di riparazioni, manutenzioni, installazioni, manutenzioni programmate caldaie, checkup impianti elettrici, gas e non riesca a reperire direttamente un artigiano o un tecnico qualificato, può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che, a tariffe di manodopera agevolate, metterà a disposizione artigiani o tecnici qualificati - tra quelli sotto elencati, i quali, entro 24(ventiquattro) ore della richiesta, contatteranno il Cliente per i necessari accordi:

- fabbro;
- idraulico;
- elettricista;
- vetraio;
- riparatore di elettrodomestici;
- riparatore di sistemi di telefonia;
- muratore;
- piastrellista;
- tinteggiatore;
- operatore spurghi;
- termoidraulico;

- personale specializzato in tecniche di asciugatura.

Resta a totale carico dell'Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc...)

Viaggi e Tempo libero

a. Qualora l'Assicurato, durante un viaggio (business e leisure) necessiti di informazioni riguardanti:
informazioni di carattere turistico e burocratico in merito a:
   - Passaporti, visti, informazioni doganali;
   - Indicazioni stradali;
   - Informazioni meteo;
   - Cambi valuta.

potrà contattare la Struttura Organizzativa provvederà a supportare ed erogare le prestazioni richieste.

b. In aggiunta l'Assicurato potrà acquistare polizze viaggio attraverso il portale "Amerigo" con uno sconto aggiuntivo del 20% sul prezzo indicato. Lo sconto verrà applicato utilizzando il Codice sconto "Business" direttamente attraverso il sito www.amerigo.it

Mobilità

a. Qualora l'Assicurato lo necessiti, la Struttura Organizzativa potrà fornire un servizio di ricerca e prenotazione (mezzi di trasporto ad uso privato):
   - di limousine e macchine con autista;
   - di un'autovettura a noleggio a breve termine, ad uso privato e senza autista;

L'Assicurato conferirà l'incarico all'operatore indicando, dettagliatamente: modalità, luogo e tipo di mezzo di trasporto per il quale è richiesta l'intermediazione ed i limiti di tempo di effettuazione del servizio.
In ogni caso, sarà verificata la migliore soluzione offerta dal mercato, in quel momento ed in quel luogo, sia in termini di tariffa che di modalità di consegna attivando le tariffe convenzionate. Il servizio sarà garantito in base alle disponibilità orarie e normativa prevista delle Società di noleggio prescelta.
I costi di quanto necessario alla prenotazione, sono interamente a carico dell'Assicurato con addebito sulla carta di credito.

b. Qualora l'Assicurato necessiti di riparazioni, manutenzioni ordinarie o straordinarie o altri interventi sul proprio autoveicolo potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che, a tariffe di manodopera agevolate, metterà a disposizione dell'Assicurato i riferimenti di tecnici qualificati all'interno di:
   - Officine IMA;
   - Carrozzerie IMA;
   - Rete gommisti;
   - Rete riparazioni Cristalli;
   - Rete sanificatori Abitacolo;
   - Rete trattamenti anti acqua ai cristalli.

Salute

a. Qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24h/24h, 7(sette) gg la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

b. Qualora l'Assicurato lo necessiti, la Struttura Organizzativa potrà fornire un servizio di ricerca e prenotazione di esami generici e specialistici al fine di effettuare un check-up personalizzato.

c. Qualora l'Assicurato lo necessiti, potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che fornirà accesso a tariffe convenzionate ai seguenti network di IMA:
   - network fisioterapisti;
   - network OSS;
   - network infermieri;
   - network baby sitter;
   - network centri diagnostici;
   - network centri dentistici;
   - network centri oculistici.

Premium Concierge

Qualora l'Assicurato lo necessiti, la Struttura Organizzativa fornirà un servizio esclusivo di prenotazione e acquisto telefonico di:

- biglietti per i principali eventi artistici (mostre, musei gallerie d'arte, esposizioni, fiere e aste);
- biglietti per spettacoli ed eventi sportivi;
- acquisto e consegna fiori
- prenotazioni ristoranti;
- acquisto e consegna regali & prelibatezze alimentari (oggettistica, beni di lusso, abbigliamento/accessori moda, cesti alimentari, cioccolatini, vini & champagne, ecc.);
- acquisto e consegna prodotti di vario genere;
- organizzazione tour privati con guide turistiche

L'Assicurato conferirà l'incarico alla Struttura Organizzativa indicando dettagliatamente tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del servizio inclusi eventuali limiti di tempo di effettuazione del servizio.

Una volta comunicati al Cliente i costi per l'acquisto dei beni/servizi sopra indicati l'Assicurato dovrà provvedere al saldo anticipato alla Struttura Organizzativa, tramite carta di credito.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Franchigia	E' prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza relativamente alle sezioni Incendio – Furto – responsabilità Civile, applicando una franchigia frontale superiore a quella base prevista contrattualmente.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Sezione Incendio	
Ricorso Terzi	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigia. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza. Sono esclusi dall'Assicurazione i danni: • a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo. Non sono considerati terzi: 1) i componenti del Nucleo familiare; 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1); 3) le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché delle Società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1). Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Fenomeno Elettrico	La Società indennizza nel limite della somma annua indicata in Polizza, a primo Rischio assoluto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati (comprese le apparecchiature elettroniche) a seguito di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica. Sono esclusi i danni: • derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione nonché i danni per i quali deve rispondere per legge o per Contratto il costruttore o il fornitore; • verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti; • a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali i tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV. Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo pari alla Franchigia frontale indicata nella scheda di Polizza.
Spese Demolizione e Sgombero	la Società, se attivata la garanzia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti della Somma Assicurata ed in aumento a quanto previsto nella garanzia base, delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22. Sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64. Sempre nel limite della Somma Assicurata la Società rimborsa inoltre: • Le spese sostenute per trattare e trasportare a idonea discarica i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 entro il limite del 10% (diecipercento) della Somma Assicurata per questa garanzia con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila); • Le spese per operazioni di bonifica del suolo contaminato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza entro il limite del 10% (diecipercento) della Somma Assicurata per questa garanzia con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila). La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e pertanto non è operante il disposto dell'art 1907 del Codice Civile
Mancata Refrigerazione	La Società, se attivata la garanzia indennizza, nei limiti della Somma Assicurata, i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione, se assicurate, poste in banchi frigo, armadi e celle frigorifere a causa di: • Mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; • Fuoriuscita del liquido frigorigeno. Conseguenti a: • Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, urto veicoli stradali, onda sonica; • Scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici e dolosi di terzi, terrorismo e sabotaggio; • Accidentale verificarsi di i un guasto o rottura nell'impianto frigorifero, nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. La garanzia, relativamente alle merci contenute in celle frigorifere, è operante a condizione che la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 (dodici) ore ed abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle merci tale da impedire lo smercio come da certificazione dell'ufficiale sanitario o della ASL. La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e pertanto non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile. Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno con il minimo pari alla Franchigia frontale indicata nella scheda di Polizza.
Cristalli	La Società, se attivata la garanzia rimborsa, nei limiti della Somma Assicurata, le spese sostenute per sostituire i cristalli delle parti comuni del Fabbricato Assicurato, a causa

	di rottura accidentale degli stessi, non indennizzabili ai sensi delle altre garanzie della presente Polizza L'assicurazione non comprende i danni: 1) da semplici rigature, graffi e scheggiature o danni che comunque non compromettano l'integrità del cristallo stesso; 2) derivanti da: vizi di costruzione, difetti di installazione, lavori effettuati sui cristalli o rimozione dei medesimi, lavori su infissi o cornici atte a contenere i cristalli; 3) ai cristalli non già integri al momento della sottoscrizione del presente Contratto; 4) avvenuti in occasione di crollo anche parziale del Fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali e/o del Fabbricato, operazioni di trasloco; 5) ai cristalli di valore artistico; 6) le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di insegne o di sorgenti luminose; le rotture a tubi luminosi ed alle lettere delle insegne. La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e pertanto non è operante il disposto dell'art 1907 del Codice Civile. Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% del danno con il minimo pari alla Franchigia frontale indicata nella scheda di Polizza.
Maggiori Spese	**1)** La Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della sezione Incendio, che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicuratai, indennizza, fino alla concorrenza della Somma Assicurata alla specifica partita, le spese necessarie ed indispensabili per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà una durata massima di tre mesi dal verificarsi del Sinistro. Non sono pertanto risarcibili le spese sostenute successivamente alla scadenza di tale periodo. Dette spese devono riguardare: a) l'uso di Macchinario in sostituzione di quello danneggiato o distrutto; b) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; c) le lavorazioni presso terzi; d) la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; e) l'affitto di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento; f) altri oneri o spese della natura di quelli sopra elencati. **2)** La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento dei tempi operativi e conseguente rallentamento dell'attività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, stati di guerra, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, 3) La presente garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" e l'eventuale pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno con il minimo della Franchigia frontale di Polizza. 4) In caso di esistenza di Polizza di assicurazione specifica a copertura dei danni da "interruzione di esercizio" la presente garanzia non è in alcun modo operante.
Guasti macchine	La Società, se attivata la garanzia indennizza, nei limiti della Somma Assicurata, i danni materiali e diretti al Macchinario, se Assicurato, collaudato e pronto all'uso da: • rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, allentamento delle parti, sollecitazioni imprevedibili, velocità eccessiva, difettosa o accidentale mancanza di lubrificazione, grippaggio, ostruzione o introduzione di corpi estranei; • imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra, errori di montaggio o smontaggio connessi a lavori di pulitura e manutenzione, rovesciamento di liquidi in genere; • mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o segnalazione;

	• errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione sempre che siano trascorsi 18 mesi dalla data di acquisto del bene e sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore. sono altresì esclusi i danni causati da/a: • incendio, fulmine, esplosione e scoppio; • apparecchiature elettriche ed elettroniche da fenomeno elettrico; • difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza; • cause per le quali deve rispondere per legge o per Contratto il costruttore o il fornitore dei beni assicurati; • inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore relative all'utilizzo e la manutenzione del Macchinario Assicurato; • esperimenti, prove ed azioni che provochino sovraccarichi meccanici, strutturali, termici, elettrici, idraulici, di lavoro; • tubi e valvole elettronici, lampade e fonti di luce; • nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni verificatisi ad altre parti dei macchinari assicurati; • Deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, natura estetica che non compromettano la funzionalità del Macchinario Assicurato; • Montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; • Utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, matrici, stampi nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, rivestimenti, organi di frantumazione, filtri, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, fluidi in genere, refrattari, aghi, interruttori; • Variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando il Macchinario e gli impianti assicurati non sono dotati di appositi apparecchi di protezione e stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice; • Fuoriuscita di masse in fusione; • Di origine interna, controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di disturbi o difetti a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, disturbi delle componenti elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche senza concorso di cause esterne il tutto relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature elettroniche di comando, controllo e regolazione. La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e pertanto non è operante il disposto dell'art 1907 del Codice Civile. Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno con il minimo pari alla Franchigia frontale indicata nella scheda di Polizza.
Sezione Furto	
Valori in cassaforte	La garanzia è estesa, nei limiti della Somma Assicurata, ai danni da Furto, Rapina ed Estorsione ai valori riposti all'interno della cassaforte posta nei locali indicati in Polizza a condizione che l'autore del furto, si sia introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall'Art. 2.1. delle Condizioni generali di Assicurazione. Ai fini della sola garanzia furto l'operatività della presente garanzia è vincolata altresì all'effrazione della cassaforte mediante rottura o scasso della stessa.
Valori ovunque riposti	La garanzia è estesa, nei limiti della Somma Assicurata, ai danni da Furto, rapina ed estorsione ai valori ovunque riposti all'interno dei locali indicati in Polizza compresi quelli in cassaforte o in mezzi di custodia, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall'art. 2.1. delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Garanzia Portavalori	La garanzia è estesa, nei limiti della Somma Assicurata a primo Rischio assoluto, ai danni materiali e diretti ai valori, al di fuori dei locali indicati in Polizza, causati dai seguenti eventi: • Furto anche con destrezza avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata per il trasporto dei valori • Scippo, strappando di mano o di dosso i valori • Rapina ed estorsione • Furto commesso mediante la rottura dei vetri dell'autovettura utilizzata per il trasporto dei valori a condizione che l'incaricato del trasporto sia a bordo dell'autovettura stessa Perpetrati sull'Assicurato, sul Contraente, sui loro famigliari, sulle persone dipendenti incaricate del trasporto mentre al di fuori dei locali assicurati hanno indosso e/o a portata di mano i valori durante il trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa. La garanzia è prestata a condizione che: • Il trasporto dei valori avvenga dalle ore 6:00 alle ore 23:00 • La persona incaricata del trasporto abbia una età superiore ai 18(diciotto) anni ed inferiore a 75(settantacinque) anni. • Il trasporto dei valori avvenga entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato del Vaticano Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato applicando uno Scoperto del 20% (ventipercento) del danno con il minimo di € 500,00 (eurocinquecento)
Distributori Automatici	La garanzia è estesa, fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo per annualità assicurativa di € 1.000,00 (euromille), ai danni materiali e diretti da furto e guasti cagionati dai ladri ai distributori, alle merci pertinenti all'attività assicurata ed ai valori, contenuti in distributori automatici di proprietà od in uso all'Assicurato senza l'effrazione dei mezzi di chiusura del locali. Ai fini della validità della garanzia detti distributori devono essere installati in apposite aperture nelle serrande dei locali contenenti i beni assicurati oppure all'esterno dei locali, nella medesima ubicazione, ma fissati saldamente al suolo o ad i muri del Fabbricato.
Contenuto all'aperto	La garanzia è estesa, fino alla concorrenza del 20% (ventipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo per annualità assicurativa di € 5.000,00 (eurocinquemila), ai danni materiali e diretti da furto alle merci pertinenti all'attività assicurata ed al Macchinario posti all'aperto nell'ambito del perimetro aziendale. La presente garanzia è operante a condizione che il perimetro dell'area aziendale sia recintata con: Inferriate di altezza non inferiore a mt 1,80 saldamente ancorate al suolo Muratura o manufatti prefabbricati di altezza non inferiore a mt 1,80 (unovirgolaottanta) Muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 (trenta) cm. con recinzione metallica soprastante saldamente ancorata allo stesso di altezza non inferiore a mt. 1,50 (unovirgolacinquanta) Le aperture e gli accessi devono essere chiusi da cancelli e/o porte metalliche, lega metallica o legno pieno ed a loro volta devono essere chiusi con serrature, lucchetti od idonei congegni tali da poter accertare in caso di Sinistro l'avvenuta effrazione degli stessi. Nelle recinzioni sono consentite luci solamente di dimensioni tali da non consentire l'introduzione senza l'effrazione delle strutture stesse.
Deroga al singolo rischio	La garanzia è estesa, fino alla concorrenza del 30% (trentapercento) della Somma Assicurata come Contenuto al Macchinario ed alle merci inerenti l'attività assicurata, posti in altri locali facenti parte di fabbricati in ubicazioni diverse purché a distanza non superiore a mt 200(duecento) in linea d'aria aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti per l'ubicazione principale del Rischio.
Fiere e mostre	La garanzia è estesa, fino alla concorrenza del 30% (trentapercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila) al Macchinario ed alle merci inerenti l'attività assicurata, posti temporaneamente presso fiere e mostre alle quali l'Assicurato partecipa. La garanzia è operante a prescindere

	dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato e dai mezzi di chiusura e prevenzione esistenti. Se al momento del Sinistro le merci ed il Macchinario sono coperti da assicurazione per il Rischio furto anche da specifica Polizza stipulata dalla mostra o dalla fiera, la presente garanzia opera esclusivamente, nei limiti della Somma Assicurata, per la parte di danno eccedente la Somma Assicurata con detta Polizza. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato applicando uno Scoperto del 20% (ventipercento) del danno con il minimo di € 500,00 (eurocinquecento).
Sezione Responsabilità Civile	
Danni a cose di Terzi movimentate	La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, escluso i veicoli a motore ed i natanti, sollevate, caricate o scaricate, trasportate, rimorchiate, o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, nell'ambito dell'ubicazione indicata in Polizza. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) e con un massimo di Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 100.000,00 (eurocentomila).
Danni a mezzi di trasporto in consegna o custodia	La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni causati, nell'ambito dell'ubicazione indicata in Polizza, ai veicoli a motore ed ai natanti in consegna, custodia o detenuti a qualsiasi titolo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o riparazione e durante l'esecuzione dei predetti lavori compresa l'installazione di accessori, la sostituzione di pneumatici ed i danni a seguito di operazioni di movimentazione e caduta dal ponte di sollevamento. La garanzia è altresì estesa: 1) All'esercizio di soccorso stradale automobilistico intendendosi per tale tutte le operazioni necessarie per il recupero del veicolo in avaria. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno con il minimo di € 500,00 (eurocinquecento) ed un massimo Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 10.000,00 (eurodiecimila); 2) Ai danni ai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza a condizione che alla guida dei veicoli stessi ci sia l'Assicurato od un suo dipendente, muniti di regolare abilitazione alla guida, e che il Sinistro avvenga durante l'orario di lavoro. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno con il minimo di € 500,00 (eurocinquecento) ed un massimo Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 10.000,00 (eurodiecimila); 3) Ai danni subiti dai veicoli dei clienti sottoposti a lavaggio sia interno che esterno purché detto lavaggio sia effettuato dall'Assicurato o da suoi dipendenti. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno con il minimo di € 500,00 (eurocinquecento) ed un massimo Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 5.000,00 (eurocinquemila); 4) Ai danni subiti dai veicoli dei clienti durante il rifornimento, effettuato dall'Assicurato o da suoi dipendenti, riconducibili esclusivamente all'errata erogazione di carburante. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 500,00 (eurocinquecento) ed un massimo Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 5.000,00 (eurocinquemila); Ai fini della presente garanzia, per quanto non regolamentato ai punti 1), 2), 3), 4) soprariportati, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) ed un massimo di Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 40.000,00 (euroquarantamila
Garanzia postuma autofficine	La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella su qualità di riparatore di veicoli o gommista, di cui alla legge 122 del 5/2/1992, per i danni cagionati a terzi, dopo l'ultimazione dei lavori, da veicoli a motore di terzi, riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, compresi i danni

	derivanti da operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatti od omissioni per i quali l'Assicurato sia responsabile a termini di legge. L'assicurazione non comprende i danni: 1) il cui Risarcimento è dovuto dalla Responsabilità Civile Obbligatoria per la circolazione di veicoli; 2) alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione, installazione, manutenzione; 3) da mancato uso o disponibilità del veicolo; 4) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 5) da mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso. La garanzia è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità dell'assicurazione e manifestatisi entro 12(dodici) mesi dalla data di riconsegna al cliente, purché denunciati alla Società durante il periodo di validità della Polizza. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) ed un massimo di Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 30.000,00 (eurotrentamila)
Garanzia postuma installatore, riparatore, posa in opera	La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di riparatore, manutentore, installatore di impianti, attrezzature e cose in genere, anche non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi dagli impianti, attrezzature e cose in genere dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione è prestata anche per le attività di cui all'art 1 del D.M. 37 del 22 gennaio 2008 purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art 3 del D.M stesso. L'assicurazione non comprende i danni: 1) Agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi; 2) Da mancato o intempestivo intervento manutentivo; 3) Da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose sono destinati; 4) Da mancato uso, indisponibilità, interruzione o sospensione di attività; 5) Da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 6) Da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo in impianti di refrigerazione e/o condizionamento; 7) Da lavori edili e stradali in genere; 8) A veicoli, motoveicoli e natanti e loro parti; 9) Riconducibili ad attività previste dalla legge 122/92. La garanzia è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità dell'assicurazione, manifestatisi entro 24(ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e denunciati entro 12(dodici) mesi dalla data di cessazione della Polizza Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) con un massimo di Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 100.000,00 (eurocentomila).
Danni da furto	La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni da furto, cagionati a terzi, da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa di impalcature, attrezzature fisse e ponteggi eretti o fatti erigere dall'Assicurato e dallo stesso utilizzati sempreché: • Emerga responsabilità da accertata negligenza e/o imprudenza dell'Assicurato stesso o delle persone delle quali deve rispondere • Le impalcature, le attrezzature fisse ed i ponteggi siano dotati di sistema antifurto, regolarmente installato e funzionante. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) con il massimo di Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 50.000,00 (eurocinquantamila).
Speciale imprese edili	La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni: • Alle condutture ed agli impianti sotterranei avvenuti nel corso di lavori edili o stradali effettuati dall'Assicurato; • Da assestamento del terreno a seguito di scavo e reinterro effettuato dall'Assicurato, compresi gli eventuali danni in superficie imputabili

	all'assestamento del terreno, purché avvenuti nel termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla consegna delle opere; • Dovuti a franamento e cedimento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. • Dovuti a bagnamento delle cose di terzi contenute all'interno del Fabbricato ed alle pareti o pavimentazioni interne del Fabbricato stesso, in conseguenza di acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione del Fabbricato. La garanzia opera a condizione che l'Assicurato abbia approntato adeguate strutture provvisorie a protezione delle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione e che le stesse siano state danneggiate dalla violenza di eventi atmosferici. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) con un massimo di Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 50.000,00 (eurocinquantamila)
Subappalto	La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni: • cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici, intendendosi per tali le persone fisiche o giuridiche, a cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori, mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso, a condizione che dette ditte subappaltatrici siano in regola con le assicurazioni obbligatorie di previdenza e assistenza previste dalle vigenti legge. • Subiti dai subappaltatori ed i loro dipendenti, limitatamente a morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale (escluse le malattie professionali), in occasione dell'esecuzione di lavori per conto dell'Assicurato, nel limite del 30% del Massimale indicato in Polizza. La garanzia è operante a condizione che la cessione dei lavori in subappalto non superi il 50% (cinquantapercento) del fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente rispetto alla data di avvenimento del Sinistro. Qualora detta percentuale risultasse superata la Società risarcirà il danno in proporzione tra il 50% (cinquantapercento) e la percentuale effettivamente rilevata. Nel caso che un'eventuale Sinistro risultasse coperto da una Polizza stipulata direttamente dalla ditta subappaltatrice, la presente garanzia opera solo per la parte di danno eventualmente eccedente le somme garantite con detta Polizza. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno con il minimo di e 5.000,00 (eurocinquemila)
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, se attivata la garanzia e nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento per capitele interessi e spese, quale civilmente responsabile a termini di legge: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 o dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, per gli infortuni sofferti dagli addetti, assicurati ai sensi delle predette norme, per fatti inerenti le attività assicurate; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte o per lesioni personali da infortunio. L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 2.600,00 per ciascun prestatore di lavoro infortunato. La garanzia R.C.O. è operante anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. L'assicurazione è operante a condizione che al momento del Sinistro: • L'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione obbligatoria all'INAIL, qualora l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato; • Il rapporto e la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro. Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato

	del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere. I titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato sono compresi in garanzia limitatamente all'azione di rivalsa esperita dall'INAIL. L'assicurazione R.C.O. è operante per i Sinistri che avvengano in tutto il mondo. La garanzia è inoltre estesa, limitatamente a morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, ai danni subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale, nel rispetto della legge, all'attività assicurata da: • Agenti di commercio, rappresentanti, liberi professionisti in genere e loro collaboratori che frequentano l'azienda per ragioni connesse alla loro professione; • Dipendenti di aziende di trasporto, fornitori o clienti che partecipano occasionalmente alle operazioni di carico e scarico; • Persone, non addetti dell'Assicurato, di ditte terze incaricate dall'Assicurato stesso per lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, collaudo; • Addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs n 38/2000, stagisti, persone partecipanti a corsi professionali, lavoratori occasionali, in conseguenza della loro partecipazione all'attività assicurata.
Malattie professionali	La garanzia R.C.O. viene estesa alle malattie professionali regolarmente riconosciute dall'INAIL e per le quali il medesimo Ente abbia erogato un Indennizzo, a condizione che le malattie siano insorte e si siano manifestate in data successiva alla decorrenza della Polizza e che siano regolarmente denunciate entro 6 (sei) mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il Massimale Assicurato indicato in Polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società: • Per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dalla medesima tipologia di malattia professionale; • Per più danni, anche di tipologie diverse, verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non è operante: 1. Per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente accertata e/o indennizzata 2. Per le malattie professionali conseguenti: • Alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda • Dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei legali rappresentanti dell'azienda L'esclusione di cui al precedente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. L'Assicurato dichiara esplicitamente di non essere a conoscenza e di non aver avuto richieste di Risarcimento in ordine ai rischi per i quali è operante la presente garanzia per fatti posi in essere prima della decorrenza della presente Polizza. La Società ha il diritto di effettuare ispezioni del Rischio e l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire notizie e documentazioni necessarie. Ferme restando le norme in merito alla denuncia di Sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare alla Società l'insorgenza di una malattia professionale con la massima tempestività e fornire notizie e documenti relativi al caso denunciato.
Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, se attivata la garanzia e nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per

	danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto inerente alla sola proprietà del Fabbricato indicato in Polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le strade private e le recinzioni in muratura. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano alcune fattispecie di Responsabilità Civile assicurate con il presente Contratto: 1) responsabilità per danni a terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio del Fabbricato Assicurato. Limitatamente ai danni causati a cose ed animali, la garanzia è prestata per l'eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia "Ricorso Terzi" nella sezione "Incendio" e con un limite di Risarcimento pari al 10% (diecipercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila); 2) qualora il Fabbricato Assicurato faccia parte di un condominio, l'Assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, escluso ogni maggiore costo, rimborso, spesa o qualunque importo di denaro comunque denominato eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. 3) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura. La garanzia è prestata con un limite di Risarcimento pari al 5% (cinquepercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila); 4) Inquinamento accidentale: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, serbatoi, macchinari ed attrezzature dell'azienda assicurata. La garanzia è altresì operante per le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile in base alla presente garanzia. In caso di più richieste di Risarcimento, avanzate anche in tempi diversi, ma originate da una medesima causa di inquinamento il Sinistro sarà considerato come unico evento e pertanto il limite di Risarcimento indicato nel simplo di Polizza deve intendersi unico. La garanzia opera esclusivamente per danni avvenuti durante il periodo di validità della Polizza e denunciati non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza della stessa. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) col minimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) e con un massimo di Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 100.000,00 (eurocentomila) 5) responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne di pertinenza del Fabbricato a seguito di rottura accidentale delle relative tubazioni o condutture. Sono sempre esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; 6) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del Fabbricato assicurato. In caso di lavori edili soggetti all'applicazione del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera purché l'Assicurato abbia adempiuto a tutti gli obblighi in esso previsti e dall'evento siano derivati danni a terzi per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite nell'art. 583 del Codice Penale. Sono in ogni caso esclusi i lavori relativi a cantieri con l'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, così come previsto dal citato decreto legislativo.
Responsabilità Civile Prodotti	La Società si obbliga, se attivata la garanzia, a tenere indenne l'Assicurato , nei limiti previsti dalla presente Polizza e fino alla concorrenza del Massimale convenuto, di quanto sia tenuto a risarcire (a titolo di interessi, capitali e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali ,distruzioni o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso, che siano conseguenza diretta dei difetti accidentali dei prodotti per i quali

	l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore e verificatisi successivamente alla consegna a terzi.
Sezione Tutela Legale	
Vertenza con clienti : 1 caso	In estensione a quanto previsto dalla Forma di garanzia Tutela Legale Business, la garanzia viene prestata per le vertenze contrattuali, compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale e limitatamente a un solo Sinistro per ciascun anno assicurativo.
Vertenza con clienti : 3 casi	In estensione a quanto previsto dalla Forma di garanzia Tutela Legale Business, la garanzia viene prestata per le vertenze contrattuali, compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale e con il limite di tre denunce per ciascun anno assicurativo. Limitatamente a una denuncia per anno assicurativo, delle tre sopra indicate, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	In aggiunta a quanto previsto sul DIP
Sezione Incendio	**L'Assicurazione non comprende i danni:** • conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo delle persone delle quali deve rispondere; qualora L'Assicurato sia una persona giuridica sono esclusi altresì: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore della Società o sue controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. • verificatisi in occasione di invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all'esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge. In caso di occupazione non militare che si protragga oltre i 5 (cinque) giorni consecutivi la Società risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio; • da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica; • dal naturale deperimento, da manomissione o uso improprio dei beni; da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, nonché i danni di natura estetica e da imbrattamento conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti, sabotaggio, terrorismo, atti vandalici e dolosi di terzi; • da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all'Assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per Contratto, il costruttore o il fornitore; • causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, costruzione/demolizione, rifacimento, restauro, ristrutturazione, montaggio/smontaggio, collaudo o prova, trasloco; da danneggiamenti accidentali, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto o un mancato/cattivo funzionamento del bene stesso; logorio, usura; di guasti al Macchinario ed all'attrezzatura; • causati da bradisismo, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; • da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, penetrati attraverso aperture prive di protezione o lasciate aperte o nel caso di immobili aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti; effetti graduali degli eventi atmosferici, umidità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, evaporazione, sublimazione, liquefazione, gelo, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità, da bagnamento; danni subiti da lastre in fibrocemento , cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto della grandine; • da eventi atmosferici e naturali in genere, quando detti eventi non siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o non, nelle immediate vicinanze; • da furto con destrezza, scippo, guasti cagionati dai ladri a impianti e/o suppellettili fissi ed infissi per tentato o perpetrato furto, salvo gli atti vandalici commessi dall'autore dei predetti eventi; da smarrimento, truffa, frode, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, mancanza o perdita di qualsiasi tipo delle cose assicurate; • indiretti e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati; • da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di energia elettrica, termica o idraulica; • di fenomeno elettrico, guasti accidentali e/o improprio funzionamento del Macchinario; • causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri; • al Contenuto all'esterno dei locali assicurati, tende esterne, verande, insegne, antenne, installazioni esterne fatta eccezione per serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; coltivazioni floreali ed agricole in genere; ai cristalli;

	• da, corrosione, incrostazione, erosione, ossidazione, alterazioni del prodotto, dispersione di liquidi contenuti in serbatoi/silos/vasche, fusione compresa la solidificazione e/o fuoriuscita di materiale fuso, non conseguenti ad evento indennizzabile a termini di Polizza; • di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici; • agli autoveicoli o comunque qualsiasi altro mezzo che prevede l'obbligo di registrazione al P.R.A o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all'obbligo di Assicurazione di cui agli artt. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni. Fanno eccezione i mezzi che pur soggetti agli obblighi di cui sopra rientrano, in funzione dell'attività dichiarata in Polizza, nella partita "Contenuto" (autofficine, concessionari, autorimesse, carrozzerie, gommisti) • da impiego di esplosivi, esplodenti o da sminamento. • Subiti da fabbricati/tettoie costruiti in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti in teli fissi o mobili, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, costruzioni precarie o in disuso, e quanto in essi Contenuto.
Sezione Furto	**L'Assicurazione non comprende i danni:** • verificatisi in occasione di invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all'esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge, atti di terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; • verificatisi in occasione di esplosioni, scoppi, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti e qualsivoglia altro evento naturale, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; • di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro; • commessi od agevolati con dolo o colpa grave: • di persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere; • degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata • di incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; • dai dipendenti dell'Assicurato salvo che il furto avvenga fuori dall'orario di lavoro ed a locali chiusi e a condizione che il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi. • di persone legate da vincoli di parentela al Contraente, Assicurato, Amministratori, Soci a responsabilità illimitata. • indiretti e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati, interruzione di attività o di altri eventuali pregiudizi; • qualora i locali contenenti le cose assicurate rimangano incustoditi per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi; in tal caso l'Assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° (quarantaseiesimo) giorno; • a gioielli, valori e preziosi. • commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle stesse; • da furto, rapina ed estorsione di beni posti all'aperto o comunque al di fuori dei locali indicati in Polizza • da furto con destrezza salvo quanto previsto alla garanzia "portavalori". • alle vetrinette esterne ed al relativo Contenuto, ai valori ed alle merci nei distributori automatici esterni ed ai distributori stessi.

Sezione Responsabilità Civile	**Relativamente alla Responsabilità Civile verso Terzi don esclusi i danni:** • Derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa e l'Assicurato ne risulti sprovvisto • Da impiego di macchinari, impianti, veicoli a motore, azionati o condotti da persona non abilitata a norma delle vigenti disposizioni di legge; • Derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo sia naturali che provocati artificialmente e comunque qualsiasi attività che preveda produzione, • Di qualsiasi natura derivanti o connessi dalla presenza, detenzione, uso di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; • Cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o dopo la consegna degli stessi; • Cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione, posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o dopo la consegna al committente; • Derivanti da qualsiasi attività svolta in area aeroportuale, a bordo di aerei, e nelle torri di controllo. Rimangono comunque incluse in copertura tutte le attività di ufficio, commerciali o di servizio non inerenti all'attività portuale e aeroportuale specifica e svolte all'interno delle aree comuni e non riservate esclusivamente al personale di servizio e non direttamente a contatto con gli aeromobili; • Derivanti dalla proprietà e gestione di ferrovie, manutenzione e lavori in genere sulla rete ferroviaria; • Riconducibili alla responsabilità vettoriale; • Derivanti da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno; • Derivanti da attività che richiedono controllo, intervento o sorveglianza medica/sanitaria; • A cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; • Cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi; • Derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate; • Da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; • Alle opere in costruzione ed alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi; • Derivanti da proprietà ed uso di natanti, aeromobili, apparecchi da diporto e sportivi, ultraleggeri, droni; • Derivanti dalla detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurata; • Derivanti da interruzione, alterazione, impoverimento, deviazione di falde acquifere, sorgenti d'acqua, corsi d'acqua, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; • Alle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi; • Alle cose trovantesi nell'ambito lavori; • A condutture ed impianti sotterranei in genere; • Dalla proprietà di fabbricati e terreni comprese relative pertinenze; dai lavori di straordinaria manutenzione compresi quelli rientranti nel campo di applicazione del D.L.81/2008; • Da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivatigli dalla legge; • Qualsiasi danno che comporti una perdita pecuniaria ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali; • Derivanti da utilizzo di organismi geneticamente modificati; • Commessi da subappaltatori e loro addetti; • Derivanti dall'esercizio di attività professionali relative a uffici e studi professionali di qualsiasi genere, studi medici, paramedici, veterinari, ambulatori e poliambulatori, centri analisi mediche, centri elaborazione dati, agenzie di assicurazioni e di intermediazione. Per le suddette attività la garanzia opera esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante dalla conduzione dei locali; • Derivanti direttamente o indirettamente da campi magnetici, elettromagnetici o radianti, errata registrazione e cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi Macchinario, impianto, apparecchiatura elettronica, oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica dei programmi;

	• Direttamente o indirettamente derivanti da: invasione, ostilità, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, requisizione, sequestro, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, terrorismo e sabotaggio; **Relativamente alla Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)sono esclusi i danni:** • derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo sia naturali che provocati artificialmente e comunque qualsiasi attività che preveda produzione, detenzione, lavorazione e uso di sostanze radioattive • derivanti o connessi dalla presenza, detenzione, uso di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; • derivanti da detenzione o impiego di sostanze esplosive; • derivanti da campi magnetici, elettromagnetici o radianti • derivanti da sindrome di immunodeficienza acquisita; • derivanti da soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: discriminazione, demansionamenti, molestie di varia natura posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro; • derivanti da multe ammende e penali e comunque qualsiasi danno che comporti una perdita pecuniaria ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali; • direttamente o indirettamente derivanti da: guerra anche Civile, invasione, ostilità, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, requisizione, sequestro, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, terrorismo e sabotaggio; • di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi latra sostanza di origine umana; • da malattie professionali, salvo quanto previsto alla Condizione Speciale A), se operante la garanzia. **Relativamente alla Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato sono esclusi i danni:** • verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra Civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all'esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge. • non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti; • da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive; • da detenzione o da impiego di esplosivi; • da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica; • di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; • derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo sia naturali che provocati artificialmente e comunque qualsiasi attività che preveda produzione, detenzione, lavorazione e uso di sostanze radioattive • da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quanto previsto dall'Art. 87 punto 4; • a cose che l'Assicurato detenga a qualunque titolo; • da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti; • da furto; • da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti; • derivanti da pagamenti dovuti a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali; • derivanti da maggiori costi, rimborsi, spese o qualunque importo di denaro comunque denominato conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato,

	• derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa e l'Assicurato ne risulti sprovvisto • derivanti da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno; • 17) Da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; • 18) derivanti da interruzione, alterazione, impoverimento, deviazione di falde acquifere, sorgenti d'acqua, corsi d'acqua, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; • 19) derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'art 87 punto 3. **Relativamente alla Responsabilità Civile Prodotti la garanzia non comprende:** • le spese e gli oneri di ritiro del prodotto dal mercato; • le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio e rimontaggio dei prodotti difettosi e l'importo pari al loro controvalore; • danni direttamente riconducibili a violazioni di legge, norme e regole vincolanti, per la sicurezza dei prodotti descritti in Polizza, in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti; • danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge; • i danni da inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua, del suolo e dell'aria; interruzione, impoverimento, deviazioni sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; • danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo; da radioattività o radiazioni ionizzanti di materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; • danni da tabacco o da fumo passivo; • danni da presenza, manipolazione, estrazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivanti e/o contenenti amianto; • spese sostenute in sede extragiudiziale per l'accertamento delle cause del danno, se non precedentemente autorizzate della Compagnia; • i danni conseguenti ad atti di terrorismo, sabotaggio e di guerra in genere; • somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo punitivo (ammende, multe e penali) e non risarcitorio, nonché i danni che causano perdite pecuniarie non comportanti danni materiali e/o corporali a persone o cose; • danni derivanti da prodotti e componenti fabbricati destinati al settore aereonautico, aereospaziale, ferroviario, automotive (industria automobilistica, motociclistica, e di veicoli a motore in genere), caschi; • i danneggiamenti fisici a cose trattate con vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, non causati direttamente da tali prodotti; • i danni da incendio e furto derivanti dal malfunzionamento e/o mancato funzionamento degli impianti antincendio e antifurto; • danni riconducibili a inalazione, esistenza ed esposizione a funghi e spore; • danni da impiego e/o detenzione di esplosivi; • danni da violazione di marchi e/o brevetti; • danni derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; da proprietà ed uso di natanti, aeromobili e apparecchi di volo da diporto e sportivo; • danneggiamenti da inidoneità o mancata rispondenza all'auso cui i prodotti sono destinati; • danni diretti e indiretti da onde e campi magnetici, elettromagnetici, elettrici o radianti; • I danni causati da prodotti di ingegneria genetica (OGM) o che contengono sostanze, componenti, prodotti vegetali o animali geneticamente modificati; • danni conseguenti a encefalopatia spongiforme (TSE), immunodeficienza acquisita (HIV) e malattie correlate; • danni derivanti da prodotti in sperimentazione, oggetti promozionali/gadgets venduti contemporaneamente ai prodotti per cui è prestata l'assicurazione; • Danni derivanti da produzione e/o vendite di armi da fuoco.

	• Danni a manufatti edili, prefabbricati, costruzioni ed immobili in genere, realizzati, in tutto o in parte, utilizzando i prodotti assicurati.
Sezione Danni da Interruzione di Esercizio	La Società non indennizza i danni causati e/o conseguenti a: • reati commessi dal Contraente/Assicurato, dagli amministratori o da altri rappresentanti legali del Contraente/Assicurato stesso; • dolo degli amministratori o di altri rappresentanti legali del Contraente/Assicurato stesso; • serrata, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, rivoluzione, confisca, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; • esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; • mareggiate, penetrazione di acqua marina ed eccesso di marea (acqua alta); • bradisismo e/o variazione delle falde freatiche; • Flash Flood (precipitazione abbondante, violenta, talora temporalesca, che può provocare in poche ore un allagamento) • umidità e stillicidio; • alla distruzione, danneggiamento o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri su supporti cartacei o su altri supporti; • ampliamento, ristrutturazione, trasformazione o manutenzione degli fabbricati e degli impianti; • i giorni di interruzione durante i quali l'attività dell'Azienda assicurata sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il Sinistro non si fosse verificato; • deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore, sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità; • utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati od altre informazioni (anche da/a siti web o simili); • attacco o infezione di virus informatici in genere; • perdita, alterazione o distruzione (totali o parziali) di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e/o di ogni sistema di elaborazione basato su chip o logica integrata; • ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di fabbricati o macchinari; • difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza; • impiego di esplodenti in genere; • di Responsabilità Civile di qualsiasi tipo; • Sinistri avvenuti in rischi assicurati al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; • inquinamento e contaminazione di qualsiasi tipo; • esclusione di qualsiasi danno causato da e/o derivante da contaminazione Nucleare, Radioattiva, Chimica e Biologica; .
Sezione Tutela Legale	La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato. La garanzia è esclusa per: • danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo; • fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;

	• materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nelle singole garanzie; • vertenze di natura contrattuale relative a o forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, salvo che sia stata sottoscritta una delle Aggiunte di Garanzia e pagato il relativo sovrappremio, nei limiti di quanto indicato; • controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei; • controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in Polizza; • operazioni di compravendita, di trasformazione e costruzione di beni immobili, salvo che, in quest'ultimo caso, le controversie non siano riferite a prestazioni professionali rese dal Contraente a terzi per le quali sia stata sottoscritta una delle Aggiunte di garanzia; • acquisto di beni mobili registrati; • controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; • controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; • controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto, cessione o affitto di azienda.
Sezione Assistenza	**Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:** • guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; • dolo dell'Assicurato; • suicidio o tentato suicidio; • infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti; • malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° (ventiseiesima) settimana di gestazione e dal puerperio; • infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura; • malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

Ci sono limiti di copertura?

Sezione Incendio

- con riferimento ai danni da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate o fatte crollare, trombe d'aria, grandine, pioggia, la garanzia, si intende riferita, con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 10.000,00 (eurodiecimila) ai danni a tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e relativo Contenuto, nonché, con un limite per annualità assicurativa di € 5.000,00 (eurocinquemila) ai danni a lastre di cemento-amianto o fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.
- con riferimento ai danni da crollo o sfondamento del tetto provocato dall'azione immediata e diretta della neve, (sovraccarico neve) compreso il conseguente bagnamento del Contenuto (qualora Assicurato) all'interno del Fabbricato è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 40% (quarantapercento) della Somma Assicurata come Fabbricato/Contenuto. Si intendono sempre esclusi i danni conseguenti al gelo nonché i danni al Fabbricato ed al Contenuto se:
  - i fabbricati sono oggetto di lavori edili sulle coperture;

    - i fabbricati non sono conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione;
- con riferimento ai danni al Contenuto ed alle parti interne del Fabbricato da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, la garanzia è operante solo se penetrate direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del Fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico;
- con riferimento ai danni da eventi atmosferici subiti da pannelli solari sia termici che fotovoltaici al servizio esclusivo dell'attività assicurata è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 20.000,00 (euroventimila);
- con riferimento ai danni al Fabbricato e Contenuto da crolli e/o collassi strutturali che riguardino le sole fondazioni o strutture portanti del Fabbricato non causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale delle tubazioni è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 15% (quindicipercento) delle somme rispettivamente assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto con il massimo complessivo di € 100.000,00 (eurocentomila). Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato previa applicazione di una Franchigia di € 10.000,00 (eurodiecimila). Devono intendersi sempre esclusi i danni:
    - a fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, collaudo, fabbricati sottoposti ad interventi di ampliamento, fabbricati caratterizzati da operazioni di sottomurazione/sopraelevazione/ demolizione in corso d'opera;
    - conseguenti a errori di progettazione o costruzione;
    - verificatisi in occasione/conseguenza degli eventi esclusi all'art. 1.2 punto 7 ad eccezione di franamento, cedimento, smottamento del terreno.
- con riferimento ai danni da bagnamento per spargimento di liquidi da rottura accidentale, occlusione e rigurgito di tubazioni degli impianti idrici, idraulici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, termosifoni al servizio esclusivo del Fabbricato Assicurato devono intendersi esclusi i danni da traboccamento di piscine o quelli originati dalla rete fognaria pubblica;
- con riferimento ai danni da bagnamento per spargimento di liquidi da rottura conseguente a gelo è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 3% (trepercento) delle Somme assicurate come Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 30.000,00. Sono sempre esclusi i danni se il Fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento o se gli impianti non sono in funzione da oltre 48 (quarantotto) ore prima del Sinistro;
- con riferimento ai danni da fuoriuscita di acqua dalle condutture di collegamento dei macchinari a seguito di rottura accidentale, non determinata da gelo, degli stessi e delle tubazioni di collegamento tra detti macchinari e l'impianto fisso del Fabbricato è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 5.000,00 (cinquemila);
- con riferimento alle spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture, a seguito di rottura accidentale delle stesse, e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del Fabbricato (se Assicurato), sostenute allo scopo di eliminare la rottura o il guasto che ne ha dato origine è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a €. 10.000,00 (eurodiecimila);
- con riferimento alle spese di scavo, ricerca e riparazione del danno in seguito a rottura accidentale di tubature interrate esterne al Fabbricato (se Assicurato), purché debitamente coibentate, è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a €. 2.000,00 (euroduemila);
- con riferimento alle spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del Fabbricato in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio esclusivo del Fabbricato (se Assicurato) è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 5.000,00 (eurocinquemila);
- con riferimento ai danni verificatisi in conseguenza di atti vandalici e dolosi, compreso terrorismo, sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari, in caso di occupazione non militare che si protragga per oltre 5 giorni consecutivi la garanzia viene limitata ai soli danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi
- con riferimento ai danni da intasamento o traboccamento di grondaie o pluviali in conseguenza di occlusione determinata da neve o grandine è previsto un limite di Indennizzo di € 20.000,00 (euroventimila)
- con riferimento ai danni da Urto di veicoli stradali, non appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via è previsto un limite di Indennizzo annuo pari a € 100.000 (eurocentomila);
- con riferimento alle spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati in conseguenza di un evento garantito nella presente sezione è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 2.000,00 (euroduemila);
- con riferimento alle spese di riprogettazione del Fabbricato nonché agli oneri di urbanizzazione o concessione edilizia (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative), che dovessero gravare sull'Assicurato per la ricostruzione del Fabbricato in conseguenza di un evento garantito nella presente sezione è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 3% (trepercento) dell'importo indennizzabile con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila);
- con riferimento agli onorari di progettisti e consulenti nonché del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. A.5 nonché la eventuale quota parte a seguito di nomina del

terzo perito in conseguenza di un evento garantito nella presente sezione è previsto un limite di Indennizzo pari al 3% (trepercento) dell'importo indennizzabile con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila);

- con riferimento alle spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del Fabbricato in conseguenza di un evento garantito nella presente sezione è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 2.000,00 (euroduemila);
- con riferimento ai danni da dispersione di liquidi contenuti in appositi contenitori di capacità superiore a 300 litri a causa di rottura accidentale degli stessi è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 50.000,00 (eurocinquantamila). Sono sempre e comunque esclusi i danni derivanti da errata o accidentale apertura o chiusura dei rubinetti o delle valvole, dovuti a imperfetta tenuta dei contenitori, causati da imperizia o negligenza. Sono altresì escluse le spese per la ricerca della rottura e la sua riparazione.
- con riferimento alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro, nonché per lo spostamento, il deposito presso terzi e il ricollocamento delle cose illese in conseguenza di un evento garantito nella presente sezione è previsto un limite di Indennizzo pari al 10% (diecipercento) dell'importo indennizzabile. Fino ad un massimo di € 5.000 (cinquemila) di spese di demolizione e sgombero non si considererà il limite del 10% (diecipercento) dell'importo indennizzabile;
- con riferimento a Macchinari e Merci poste temporaneamente in ubicazioni diverse da quella indicata in Polizza, purché sul territorio dell'unione Europea e rilevabili dalle registrazioni contabili della ditta, in deposito, lavorazione, manutenzione, riparazione o modifica, nonché presso fiere e mostre è previsto un limite di Indennizzo pari al 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo di € 30.000,00 (eurotrentamila) per annualità assicurativa.
- con riferimento ai "Beni Tecnici" compresi nella definizione di "Contenuto" è previsto un limite di Indennizzo annuo pari al 20% (ventipercento) della Somma Assicurata come "Contenuto" con il massimo di € 20.000,00 (euroventimila)
- con riferimento agli "Oggetti Particolari" compresi nella definizione di "Contenuto", quando non sono considerate "Merci" in relazione all'attività svolta, è previsto un limite di Indennizzo per singolo oggetto pari a € 10.000,00 (eurodiecimila) ed un limite di Indennizzo annuo pari a € 20.000,00 (euroventimila);
- con riferimento ai "Preziosi" compresi nella definizione di "Contenuto" quando non sono considerate "Merci" in relazione all'attività svolta, è previsto un limite di Indennizzo annuo pari al 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo di € 5.000,00 (eurocinquemila);
- con riferimento ai "Valori" compresi nella definizione di "Contenuto" è previsto un limite di Indennizzo annuo pari a € 1.500,00 (euromillecinquecento);

Limite di Indennizzo: In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata risultante in Polizza alle singole partite.

Sezione Furto

La garanzia furto è prestata alla condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno del Fabbricato sia difesa - per tutta la sua estensione - anche se posta sul tetto situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- Categoria A): serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 (quindici) mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 (otto/dieci) mm, senza luci di sorta fatta eccezione per gli spioncini, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 (quindici) mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 (cinquanta) e 18 (diciotto) cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 (quattrocento) centimetri quadrati.
- Categoria B): robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti; inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri e serramenti con luci di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture ed in ogni caso di superficie non superiore a 900 (novecento) centimetri quadrati.

Relativamente alla garanzia "furto" il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato applicando

1) uno Scoperto del 20% (ventipercento) nei seguenti casi:

- Violazione di mezzi di chiusura di tipo B) avendo dichiarato in Polizza di avere mezzi di chiusura di tipo A);
- Senza violazione dei mezzi di protezione e chiusura in presenza di persone, uso di chiavi originali;
- Introduzione nei locali agevolata da impalcature installate a ridosso del Fabbricato per lavori di manutenzione, e con la sola rottura di cristalli o vetri o attraverso luci di superficie maggiore a quanto previsto;
- In caso di mancato funzionamento o in assenza di impianto di allarme, qualora ne sia dichiarata in Polizza la presenza.
- Qualora in Polizza venga dichiarata l'esistenza di impianto di allarme ed in caso di Sinistro si accerti che lo stesso non era conforme alle caratteristiche previste in polizza
- In caso di utilizzo per l'asportazione dei beni assicurati di veicoli che si trovino all'interno dei locali o nel recinto aziendale.

2) uno Scoperto del 30% (trentapercento) nei seguenti casi:

- Qualora in caso di Sinistro venisse accertato che il Rischio Assicurato aveva mezzi di chiusura inferiori a quelli di tipo B), indipendentemente da quanto dichiarato in Polizza.

Qualora l'introduzione avvenisse attraverso mezzi di protezione conformi a quanto dichiarato in Polizza, pur in presenza di mezzi di chiusura difformi, non si applicherà alcuno Scoperto

Sezione Responsabilità Civile

La garanzia di Responsabilità Civile Terzi opera in tutto il mondo fatta eccezione per USA, Canada e Messico dove la garanzia si intende operante esclusivamente per partecipazione e fiere, mostre, esposizioni, convegni, corsi di formazione, il tutto avente carattere di temporaneità.

La Garanzia di Responsabilità Civile Prodotti è valida per i prodotti venduti e/o distribuiti dall'Assicurato, in qualità di produttore, in qualsiasi paese del mondo ad esclusione di U.S.A. e Canada e Messico, per i danni ovunque verificatisi.
Il massimale indicato in Polizza rappresenta il massimo esborso per la Società per annualità assicurativa anche in caso di più Sinistri o di Sinistri in serie verificatisi nella medesima annualità assicurativa.
Relativamente ai danni da:

- interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia;
- danni provocati ad altri prodotti di cui il prodotto assicurato sia contenitore o Contenuto o comunque prodotti fabbricati utilizzando il prodotto assicurato, ferma restando l'esclusione di cui all'art. 3.8 punto y;
- danni causati in U.S.A., Canada e Messico esclusivamente derivanti da esportazioni occulte;

il massimale si intende ridotto al 50% (cinquantapercento) del massimale indicato in Polizza con il massimo per annualità assicurativa pari a € 200.000,00 (euroduecentomila).
il pagamento del danno verrà effettuato previa detrazione di un importo pari al 10% (diecipercento) del danno stesso con il minimo di € 25.000,00 (euroventicinquemila) ed il massimo di € 50.000,00 (eurocinquantamila)

Ai fini dell'assicurazione di Responsabilità Civile non sono considerati terzi:
Il coniuge, il convivente di fatto, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
Le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
Gli addetti che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione, compresi subappaltatori e loro dipendenti.

Ai fini dell'assicurazione di Responsabilità Civile: Fermi i massimali indicati in Polizza alle singole garanzie la Società non risarcirà somma superiore a € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni) in caso di unico Sinistro che coinvolga una o più garanzie della sezione Responsabilità Civile. I massimali rappresentano in ogni caso l'obbligazione massima della Società e pertanto eventuali limiti di Indennizzo previsti contrattualmente non si intendono in aggiunta al Massimale ma sono parte dello stesso. Qualora la garanzia viene prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale indicato in Polizza resta per ogni effetto unico, anche in caso di corresponsabilità tra loro di più Assicurati.

Sezione Danni da Interruzione di Attività

- Sono esclusi dall'assicurazione i danni di inattività verificatisi nel giorno del Sinistro e fino alle ore 24:00(ventiquattro) del 3°(terzo) giorno successivo a quello della forzata inattività.
  Per danni relativi alla garanzia Guasti Macchine e/o Fenomeno Elettrico (rif. Art. 4.1 par. g e h) la Franchigia è estesa fino alle ore 24:00(ventiquattro) del 5°(quinto) giorno successivo.
- L'ammontare del danno verrà determinato secondo i seguenti criteri:
  a) moltiplicando la somma giornaliera assicurata indicata nella scheda di polizza per i giorni di interruzione totale di attività
  b) moltiplicando la somma giornaliera assicurata indicata nella scheda di polizza, ridotta del 50% (cinquantapercento), per i giorni di interruzione parziale di attività

  Qualora con la presente Polizza si assicurino più aziende appartenenti allo stesso Gruppo (art. 2359 del Codice Civile, così come modificato in Legge 127/91) l'ammontare del danno verrà determinato secondo i seguenti criteri:
  c) moltiplicando la somma giornaliera assicurata indicata nella scheda di polizza, ridotta del 50% (cinquantapercento), per i giorni di interruzione totale di attività
  d) moltiplicando la somma giornaliera assicurata indicata nella scheda di polizza, ridotta del 75% (settantacinquepercento), per i giorni di interruzione parziale di attività

  Per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare per uno o più Sinistri che avvengano nel corso di un periodo di assicurazione somma maggiore di quella complessivamente assicurata.

Sezione Tutela Legale

Le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimenti penali;
- nei paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco per le vertenze di natura contrattuale, fatta eccezione per le controversie contrattuali con i clienti;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi

Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato quando:

- si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al Risarcimento, nei casi di richieste di Risarcimento per danni extracontrattuali;
- è avvenuta la priva violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo;
- viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative e per gli eventuali procedimenti penali che ne dovessero derivare.

La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- trascorsi 90(novanta) giorni dalla stipulazione del Contratto, se si tratta di controversie di natura contrattuale;
- dalle ore 24:00(ventiquattro) del giorno di stipulazione della Polizza, negli altri casi.
  Se la Polizza è emessa in sostituzione di analogo Contratto di assicurazione precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il Contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione della nuova Polizza.
  La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale).
  La garanzia non ha luogo per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
  Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di
- vertenze, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più Persone assicurate.

In caso di vertenza tra più Persone assicurate, nell'ambito dello stesso Contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

Sezione Assistenza

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Cod.Civ.
Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

L'assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Con riferimento alle sezioni Incendio e Furto

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 C.C.;
- darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 C.C.;
- fare, nei cinque giorni successivi, in caso di incendio, scoppio, esplosione, atti dolosi di terzi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il momento dell'inizio e la causa presunta del Sinistro nonché l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, compresa quella relativa alla movimentazione delle Merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite sia in corso di lavorazione;
- presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al Sinistro.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art.1915 C.C.

Con riferimento alla sezione Responsabilità Civile

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o in alternativa all'intermediario assicurativo a cui è assegnata la Polizza entro 3 (tre) giorni da quando è avvenuto il Sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza mediante lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo della Società (art. 1913 Cod. Civ.)
In sede di denuncia del Sinistro l'Assicurato dovrà inoltrare una descrizione dell'evento dannoso con precisazione delle conseguenze e l'indicazione del luogo, giorno, cause e testimoni del Sinistro. L'Assicurato dovrà in ogni caso inoltrare ogni documento e tutti gli atti giudiziari successivamente in suo possesso e ogni altra notizia utile. E' dovere dell'Assicurato fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 Cod. Civ.).
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Con riferimento alla sezione Danni da Interruzione di Esercizio

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni

interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;

b) darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

c) fornire, a proprie spese, alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, entro 30(trenta) giorni dalla fine del periodo di Indennizzo, tutta la documentazione necessaria per dimostrare l'interruzione, sia totale che parziale, dell'attività assicurata.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Con riferimento alla sezione Tutela Legale

Per denunciare un Sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800-28.23.23; gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
   - per posta elettronica a: Sinistri@das.it
   - per posta ordinaria a: D.A.S. Spa, Via E. Fermi 9/B, 37135 Verona.
     I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
   - una sintetica descrizione di quanto accaduto;
   - generalità e recapiti della controparte;
   - copia della corrispondenza intercorsa;
   - copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
   - copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto Civile, penale o amministrativo notificato.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000 (eurotremila). Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per caso assicurativo e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con DAS.

Con riferimento alla sezione Assistenza

Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno al seguente numero dall'Italia:

800 327605

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245. In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita;
- Nome e Cognome;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

	La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In aggiunta per i servizi BENE CLUB l'Assicurato dovrà comunicare con precisione: - la natura e la quantità di beni e/o dei servizi da acquistare o prenotare; - ove possibile la marca e il modello del bene per i quali è richiesta la prenotazione/acquisto; - eventuali limiti temporali di effettuazione del servizio In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non Prevista
	Gestione da parte di altre imprese **ASSISTENZA IMA ASSISTANCE** I.M.A Numero verde 800 327605 - (Dall'estero +39 02 24128391) Orari H24 Mail controllo.operativo@imaitalia.it (richieste di rimborso spese mediche) tl.das@imaitalia.it (informazioni sui dossier e reclami) **ASSISTENZA LEGALE DAS** Numero verde 800 282323 - (Dall'estero +39 045 8378901) Orari Lun-Gio: dalle 8 alle 18 Mail sinistri@das.it Posta Ordinaria D.A.S. Spa, Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona
	Prescrizione: Così come previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile: il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell'Assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30(trenta) giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, L'Assicurato ha la possibilità di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, salvo nel caso di dolo o colpa grave, purché presenti regolare fidejussione bancaria o assicurativa, di primarie Società, con la quale si impegna a restituire l'Indennizzo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o di diritto all'Indennizzo.)

Quando e come devo pagare?

Premio	Il pagamento del premio, con la periodicità prevista dal presente contratto, può essere effettuato dal Contraente tramite: - assegni bancari, postali o circolari intestati all'Intermediario, espressamente in tale qualità, oppure alla Società; - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Intermediario, espressamente in tale qualità, oppure la Società; - denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine. È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 del codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del premio Nel caso sia concesso il frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale verrà applicato un costo di gestione della polizza pari rispettivamente al 3% (tre percento) per frazionamento semestrale, 4% (quattro percento) per frazionamento quadrimestrale, 5% (cinque percento) per frazionamento trimestrale, dell'importo del Premio.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro l'Assicurato ha il diritto di avere il rimborso del premio pagato e non goduto relativo al tempo intercorrente tra la data di annullamento e la scadenza dell'ultima rata pagata. Il premio rimborsato sarà conteggiato al netto delle imposte governative.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'Assicurazione ha durata di 1 (uno) anno. Pertanto, ove la legge o il Contratto facciano riferimento al "periodo di Assicurazione" suddetto periodo deve intendersi coincidente ad un'annualità. In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un altro anno e così – di volta in volta - per gli anni successivi al secondo. Se la Polizza è stata stipulata per un periodo inferiore ad un anno o è stata prevista la non rinnovabilità, la stessa cessa alla scadenza prevista in Polizza senza alcun obbligo di disdetta se invece è stata stipulata per una durata superiore all'anno, ma inferiore ai 5 (cinque) anni, le parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale. Qualora la Polizza sia stata stipulata, ai sensi dell'art. 1899 secondo comma del Codice Civile, con durata quinquennale senza possibilità di recesso a fronte di una riduzione del premio annuale pari al 5% (cinquepercento), alla scadenza dei 5 (cinque) anni il Contraente potrà disdettare il contratto inviando una comunicazione con preavviso di 30 (trenta) giorni. In mancanza di disdetta il contratto si intenderà prorogato per un'ulteriore annualità e così, successivamente, di anno in anno, fermo restando il diritto di disdetta del Contraente con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza di ogni singola annualità. In ogni caso se nella Polizza è indicato "NO" alla casella "Tacito rinnovo" quanto sopra previsto non opera e l'Assicurazione si intende cessata alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno di naturale scadenza in essa indicata.
Sospensione	Non è prevista la Sospensione.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	**Contratti a distanza – diritto di recesso:** Il Contraente, a norma dell'articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di "Consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo della Società, con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta che, per legge, resta a suo carico. Ai sensi dell'art. 67 terdecies comma 1 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui

	il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.
Risoluzione	L'Assicurato può recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale previo invio di regolare disdetta oppure in seguito a sinistro.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è indirizzato a tutte le attività sia produttive che di commercio che hanno necessità di assicurare sia i propri beni che il proprio patrimonio

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: **24,72% del premio imponibile**

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	SERVIZIO RECLAMI Mail: reclami@bene.it Posta Ordinaria: Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Mediazione obbligatoria: l'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l'Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non previsti.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.